CITTÀ DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
Corso del Popolo n. 1193 - 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00008579 00000033 WDBR2001
00007596 05/07/2017 17:33:57
4578-00088 528B052AC9CD4316
IDENTIFICATIVO 01092223372497
0 1 09 222337 249 7

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Patrimonio e Demanio Marittimo

Dirigente: ing. Stefano Penzo – ☎ 041 5534040 - ✉: stefano.penzo@chioggia.org
Responsabile del Procedimento: geom. Ennio Zambon - ☎ 041 5534053- ✉: ennio.zambon@chioggia.org
Istruttore tecnico: Geom. Elvis Terrentin ☎ 041 5534042- ✉: elvis terrentin@chioggia.org
Istruttore amministrativo: P.I. Paolo Zennaro ☎ 041 5534058- ✉: paolo.zennaro@chioggia.org

N. Reg. 13/R

27 GIU 2017

Oggetto:L.R. n. 33/02 – Rilascio autorizzazione a carattere stagionale 2017 ai sensi art 20 e art 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12.

Ditta: Soc DAL PADOAN 2 con sede in viale Po 16 P.I.:03283420275 rapp. Legale VERONESE ANNAROSA nt. a Chioggia il 9/6/1958

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista

l'istanza inoltrata in data 22835 con prot.n.18/5/2017 dalla Soc DAL PADOAN 2 con sede in viale Po 16, P.I.:03283420275 rapp. Legale VERONESE ANNAROSA nt. a Chioggia il 9/6/1958, titolare di concessione demaniale marittima turistica n. 25/05-10/2011 per il mantenimento di uno stabile balneare , per l'occupazione di una zona demaniale marittima , ad uso turistico ricreative, in località Sottomarina zona S. Felice - Comune di Chioggia (VE), con la quale chiede l'autorizzazione stagionale per ripascimento da adibire a noleggio di lettini e ombrelloni di mq.1453,4

Visto

che con delibera di CC 28 del 25/03/2015 veniva modificato il regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con delibera di CC 77/2013 più precisamente veniva modificato l'articolo 20 "attività soggette ad autorizzazione" con l'inserimento del punto 9 che si riporta integralmente:*I titolari di concessione ad uso stabilimento balneare possono essere autorizzati a realizzare corridoi di lancio/atterraggio che devono avere le caratteristiche indicate nelle ordinanze della sicurezza balneare a condizione che sia versato il canone demaniale ai sensi dell'articolo 03, comma 4 legge 4 dicembre 1993, n.494 "I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto di concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa".*

Tali corridoi devono essere posti per quanto possibile in corrispondenza dei limiti laterali della concessione, in modo tale da non interferire con l'attività di balneazione, il cui posizionamento deve essere preventivamente comunicato alla Capitaneria di Porto.

- che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003., al versamento del canone demaniale con mod F/24 di € 695,69 e all'imposta regionale con Bonifico di € 34,79
- la Legge Regionale n. 33 del 04.11.2002;
- il Codice della Navigazione giusto Regio Decreto 30/03/42 n.3271 ;
- il regolamento del codice della navigazione giusto D.P.R. 15/02/52 n. 328;
- il PP.Arenile di Sottomarina approvato con delibera di CC n. 185/09;
- il Regolamento Demaniale Comunale approvato con delibera di CC n.77/2012;
- l'ordinanza balneare del Comune di Chioggia;
- l'ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di Chioggia;
- la vigente normativa antimafia;
- che il responsabile del Procedimento previsto ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni è il Geom. Ennio Zambon.

AUTORIZZA

per quanto di competenza, la ditta DAL PADOAN 2 con sede in viale Po 16, P.I.:03283420275 rapp. Legale VERONESE ANNAROSA nt. a Chioggia il 9/6/1958,, ai sensi dell'art 20 del summenzionato regolamento demaniale al ripascimento di mq. 1453,4 ad uso turistico ricreative, in località Sottomarina zona S. Felice - Comune di Chioggia (VE), da adibire a noleggio di lettini e ombrelloni

Prima di dare corso all'attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale resta manlevata da ogni qualsiasi responsabilità o danni arrecati a persone o cose a causa della presente autorizzazione.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente.
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento , né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei

dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

- il presente atto non è soggetto a notifica;
- Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

PRESCRIZIONI (art. 21.1 del R.D.)

Realizzazione delle aree a parcheggio stagionale e a titolo precario:

1. senza opere, con l'obbligo di rimozione e messa in pristino dello stato dei luoghi al termine della validità dell'autorizzazione;
2. con opere (non soggetti al titolo abilitativo), mediante l'installazione di manufatti rimovibili di cui all'art. 17 delle NTA del P.P dell'arenile in quanto non soggetti a permesso di costruire, con l'obbligo di rimozione al termine della validità dell'autorizzazione. *Nel caso in cui i summenzionati manufatti dovessero permanere in sito per un periodo superiore a 120 giorni gli stessi potranno essere installati solo dopo l'ottenimento dei prescritti pareri e nulla osta di natura ambientale, idrogeologica e/o architettonica.*
3. Nelle aree a parcheggio di cui sopra devono essere previsti e opportunamente segnalati, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20 da riservarsi gratuitamente ai veicoli al servizio delle persone disabili (D .M. 14 Giugno 1989, n. 236 all'art. 8.2.3).
4. I prezzi per la sosta dei veicoli devono essere indicati al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.

Il Funzionato Delegato
geom. Ennio Zambon

SERVIZI OPERAIO - COMUNE DI CHIOGGIA - TURISTICO

6/7/17